



Città di Modica

E.1.

DELIBERAZIONE  
della  
GIUNTA COMUNALE

N. 60 del 16/3/2019

OGGETTO: Approvazione del "Sistema tariffario del servizio idrico integrato (SII) - anno 2019".

L'anno duemiladiciannove il giorno 16 del mese di Marzo alle ore 15,10 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco	X	
Viola Rosario	Vice Sindaco	X	
Aiello Anna Maria	Assessore	X	
Linguanti Giorgio	Assessore	X	
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore	X	
Monisteri Caschetto Maria	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

## LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione di pari oggetto, prot. n. 13632 del 14.03.2019 sottoposta dal Responsabile P.O. del Settore III – Fiscalità locale ed Entrate e che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli

➤ del Responsabile proponente in ordine alla regolarità tecnica

➤ del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/1991;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

### DELIBERA

1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente, per i motivi citati nella stessa proposta deliberativa.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: [www.comune.modica.gov.it](http://www.comune.modica.gov.it).

Modica li

16/3/2019

Il Segretario Generale

DAL 15 MAR. 2019

AL 30 MAR. 2019

---

### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.



E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

16/3/2019

Il Segretario Generale

---

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale

---

E. 1.

PROPOSTA di DELIBERAZIONE  
della GIUNTA COMUNALE  
SETTORE III  
Fiscalità Locale – Entrate



Prot. n. 13632 del 14 MAR, 2019

## Città di Modica.

Oggetto: Approvazione del “*Sistema tariffario del servizio idrico integrato. (SII) – anno 2019*”.

\*\*\*\*\*

Il Responsabile del Settore III – Fiscalità locale - Entrate

Premesso che l'art. 154 (“tariffa del servizio idrico integrato”) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, dispone: “1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.” e al comma 4 recita: “4. Il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.”;

Richiamati:

- il “Regolamento per la disciplina del servizio di acquedotto comunale”, approvato con deliberazione Consiliare n. 88 del 29 settembre 2003;
- il “Regolamento per la disciplina dei canoni dell'acquedotto comunale”, approvato con deliberazione Consiliare n. 131 del 28 dicembre 2004;

Rilevato che le tariffe in atto vigenti sono state approvate con deliberazione della Giunta Municipale n. 192 del 3 ottobre 2008 e le stesse non garantiscono la copertura dei costi di gestione del servizio idrico integrato;

Visti:

- l'art. 172, comma 1, lett. c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che tra gli allegati al bilancio di previsione inserisce: “c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le

*variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;*”;

- l'art. 243/bis, comma 8, lettera c), del richiamato Decreto Legislativo n. 267/2000, che recita: *“Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente: ... c) e' tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;”*

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: *“16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.”;*

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che dispone: *“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;*

Visti, altresì, i provvedimenti ministeriali in materia di termine per l'approvazione dello strumento contabile 2019 - 2021 da parte degli enti locali e precisamente:

- il D.M. 7 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 292 del 17 dicembre 2018), con il quale il Ministro dell'interno ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019 - 2021 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2019;

- il D.M. 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 28 del 2 febbraio 2019), con il quale il Ministro dell'interno ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019 - 2021 da parte degli enti locali al 31 marzo 2019;

Atteso che:

- con la legge 14 novembre 1995, n. 481, è stata istituita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), organismo indipendente con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo;

- con il decreto n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, all'Autorità sono state attribuite competenze anche in materia di servizi idrici;

Tenuto conto che questo Ente gestisce in regime di economia i servizi di acquedotto e fognatura e depurazione fatta eccezione per quanto attiene le utenze che si trovano in territorio di Modica e insistono nell'agglomerato industriale di Modica-Pozzallo e nell'agglomerato urbano di Marina di Modica e si avvalgono dell'impianto consortile di depurazione sito in Contrada Maganuco gestito dall'IRSAP e per la gestione dei depuratori comunali di Contrada Fiumara e di Contrada Cava del Cucco (quest'ultimo a servizio della frazione di Frigintini) l'Ente si avvale della “S.P.M. Servizi per Modica S.r.l.”, società in house partecipata al 100% dal Comune di Modica, che svolge anche le attività di manutenzione della rete idrica e fognaria;

Esaminato l'unito documento denominato *“Sistema tariffario del servizio idrico integrato (SII) – anno 2019”;*

Tenuto Conto che:

- le tariffe del SII devono garantire, ai sensi del richiamato art. 154, del Decreto Legislativo n. 152/2006, la copertura integrale dei costi;

- le tariffe (quota variabile) e il canone annuo (quota fissa) sono differenziate per i singoli servizi di acquedotto, depurazione e fognatura sulla base dei costi riferiti a detti servizi;

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare un gettito pari al totale dei costi di gestione del SII di approvare le tariffe nella misura risultante dall'allegato *“Sistema tariffario del servizio idrico*

*integrato (SII) – anno 2019*”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale allegato “A”;

Visti:


- l'OREL;
- la Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 “*Provvedimenti in tema di autonomie locali.*”;
- l’art. 12 della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 “*Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione Siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale.*”;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.*” e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 11 agosto 2015, n. 19 “*Disciplina in materia di risorse idriche.*”;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 93/2017 nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera c), 3, comma 3, lettera i), 4, commi 2, 3, 4, 6, 7, 8, e 12; 5, comma 2, 7, comma 3, e 11 della legge della Regione siciliana 11 agosto 2015, n. 19 (Disciplina in materia di risorse idriche), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri;

propone

Per le motivazioni in narrativa esposte:

- 1) Di approvare l’unito documento denominato “*Sistema tariffario del servizio idrico integrato (SII) – anno 2019*”, che costituisce parte integrante della presente proposta e contrassegnato con la lettera “A”;
- 2) Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Autorità;
- 3) Di dare atto che con le tariffe contenute nel “*Sistema tariffario del servizio idrico integrato (SII) – anno 2019*” è assicurata la copertura integrale dei costi del SII;
- 4) Di dare atto che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in premessa richiamate, le tariffe di cui all’allegato “A” entrano in vigore sin dal 1° gennaio 2019, dopo l’adozione di apposito atto deliberativo Consiliare;
- 5) Di trasmettere al Consiglio Comunale apposita proposta di deliberazione avente ad oggetto “*Approvazione “Sistema tariffario del servizio idrico integrato (SII) – anno 2019*”;
- 6) Di munire la proponenda deliberazione, per le motivazioni di cui in premessa, della clausola della esecuzione immediata ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 (art. 12, comma 2, Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44).


Il Responsabile del Settore




Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i), della Legge Regionale n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 della Legge Regionale n. 30/2000.


Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: <del>favorevole</del> / <del>sfavorevole</del> Modica, li <u>14/3/2019</u>  <b>Il Responsabile del Settore</b>
Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: <del>favorevole</del> / <del>sfavorevole</del> Modica, li <u>14/3/2019</u>  <b>Il Responsabile del Settore Finanziario</b>
Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, con spesa da impegnare al cap. _____ del Bilancio 2018. Modica, li _____  <b>Il Responsabile del Settore Finanziario</b>

La proposta infra riportata si compone di n. 17 pagine, incluso il presente prospetto.

Visto  
L'Assessore al ramo  


**Il Responsabile proponente**  


La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 60  
del 14 MAR. 2019.

**Il Segretario Comunale**  


ALLEGATO "A"



# *Città di Modica*

## Sistema Tariffario del Servizio Idrico Integrato (SII) Anno 2019

### SOMMARIO

1. Premesse
2. Riferimenti normativi
3. Esposizione di alcuni citati normativi
4. Componenti del costo del servizio
5. Costi e ricavi del Servizio Idrico Integrato (SII)
6. Rimodulazione tariffaria
7. Conclusioni



## 1. PREMESSE

Il Comune di Modica gestisce il Servizio Idrico Integrato (SII) dell'intero territorio comunale mediante la distribuzione di acqua ad usi civili e non, ed il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, secondo il modello organizzativo della "gestione in economia" fatte salve le precisazioni che seguono.

Le utenze che si trovano in territorio di Modica e insistono nell'agglomerato industriale di Modica-Pozzallo e nell'agglomerato urbano di Marina di Modica, si avvalgono dell'impianto consortile di depurazione sito in Contrada Maganuco gestito dall'IRSAP.

Per la gestione dei depuratori comunali di Contrada Fiumara e di Contrada Cava del Cucco (quest'ultimo a servizio della frazione di Frigintini) l'Ente si avvale della "S.P.M. Servizi per Modica S.r.l.", società in house partecipata al 100% dal Comune di Modica.

La medesima società S.P.M. svolge le attività di manutenzione della rete idrica e fognaria.

I costi di gestione sono indicati nel quadro riepilogativo dei costi indicato nelle pagine seguenti.

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- a) Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- b) Legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche";
- c) Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- d) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- e) Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 19 febbraio 1999, n. 8, recante "Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 1999";
- f) Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 4 aprile 2001, n. 52, recante "Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001" ed, in particolare, il punto 1.3 "Superamento del minimo impegnato negli usi domestici e contatori per singola unità abitativa";
- g) Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 18 dicembre 2008, n. 117, recante "Direttiva per l'adeguamento delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione";
- h) Legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito "legge 481/95") all'art. 2, comma 20, lettera c), che attribuisce all'Autorità il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie "in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri";
- i) Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (di seguito "d.lgs. 267/00") e, in particolare, l'art. 243-bis, comma 8 lettera c), "(...) l'ente(...) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto";
- j) Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011 n. 116 (di seguito "D.P.R. 116/11"), recante "Abrogazione parziale a seguito di referendum dell'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/2006 in materia di tariffa del servizio idrico integrato";
- k) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214" il Governo Nazionale mette le basi per un coordinamento finalizzato all'organico sviluppo di organici sistemi di regolazione tariffaria;
- l) Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 febbraio 2015, n. 39 avente ad oggetto "Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua";
- m) Deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012

- e 2013” ed il suo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso”;
- n) Deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” ed il suo Allegato 1, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)”;
  - o) Deliberazione dell’Autorità 10 ottobre 2013, 4488/2013/R/IDR, recante “Esclusioni dall’aggiornamento tariffario per il servizio idrico, per gli anni 2012/2013, terzo gruppo”;
  - p) Deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento”.
  - q) Deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR, recante “Approvazione delle linee guida per la verifica dell’aggiornamento del piano economico-finanziario del piano d’ambito e modifiche alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 585/2012/R/IDR”;
  - r) Deliberazione dell’Autorità 20 giugno 2013, 271/2013/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe, in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico”;
  - s) Deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 662/2014/R/IDR, recante “Individuazione ed esplicitazione dei costi ambientali e della risorsa con riferimento a quanto previsto nel metodo tariffario idrico (MTI) per l’anno 2015”;
  - t) Deliberazione 655/2015/R/IDR, del 23 dicembre 2015, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato” ;
  - u) Deliberazione 664/2015/R/IDR, del 28 dicembre 2015, “Approvazione del Metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI – 2”;
  - v) Deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 86/2013/R/IDR, recante “Disciplina del deposito cauzionale per il servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 86/2013/R/IDR);
  - w) Deliberazione 665/2017/R/idr “Testo Integrato dei Corrispettivi dei Servizi Idrici recante i criteri di Regolazione Tariffaria applicata agli utenti” (TICSI);
  - x) Deliberazione 918/2017/R/ “Aggiornamento Biennale delle Tariffe Idriche”;
  - y) Legge regionale 11 agosto 2015, n. 19, “Disciplina in materia di risorse idriche.”.

### 3. ESPOSIZIONE DI ALCUNI CITATI NORMATIVI

Esplicando alcune delle normative citate, bisogna considerare che:

- la comunicazione COM(2000)477 prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del *full costrecovery*, vi sono: a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi); b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi); c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee);
- la Commissione Europea, con la comunicazione COM(2012)673, recante il “Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee”, dopo aver indicato tra gli obiettivi specifici del Piano la determinazione di “prezzi delle acque che incentivino l'efficienza”, fra le specifiche azioni per il relativo conseguimento propone di:
  - “fare rispettare gli obblighi in materia di prezzi dell'acqua/di recupero dei costi previsti dalla direttiva quadro sulle acque, inclusa, se del caso, la misurazione del consumo”,
  - “fare, dei prezzi dell'acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante [per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti] nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione”;
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11, ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento

delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;

- l'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, come modificato dal d.P.R. 116/11, prevede che “La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”;
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas”;
- l'art. 10, comma 14, del decreto legge 70/11 prevede che “L'Agenzia ... [ora l'Autorità] predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»”;
- l'articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa:
  - “definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)” (lettera c);
  - “predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)” (lettera d);
  - “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)” (lettera f);
- l'articolo 7, del decreto legge 133/14, ha ridefinito la disciplina per l'attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale, le correlate procedure e i relativi termini di attuazione, precisando, tra l'altro, l'obbligatorietà della partecipazione degli Enti Locali competenti all'Ente di governo dell'ambito. In particolare, il Decreto Sblocca Italia ha disposto:
  - l'obbligo, per gli Enti di governo dell'ambito che non avessero già provveduto, di adottare il Piano d'Ambito, scegliere la forma di gestione e disporre l'affidamento al gestore unico d'ambito entro il 30 settembre 2015;
  - il subentro del gestore unico del servizio idrico integrato agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale;
  - la cessazione ex lege delle gestioni diverse dall'affidatario unico del servizio idrico integrato per l'ambito, con la sola eccezione delle c.d. gestioni salvaguardate, che proseguono ad esercitare il servizio fino alla scadenza naturale del contratto di servizio.
- l'articolo 58 del c.d. Collegato Ambientale, provvede ad istituire, a decorrere dall'anno 2016, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (ora “Cassa per i servizi energetici e ambientali”), un “Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata

tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta; volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente”;

- l'articolo 60 del c. d. Collegato Ambientale in tema di tariffa sociale del servizio idrico integrato, prevede che l'Autorità, “al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (...)”, e che la stessa, al fine di assicurare la copertura degli oneri conseguenti, “definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni”;
- da ultimo, l'articolo 61 del c.d. Collegato Ambientale medesimo dispone che “nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità (...), sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (...) adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, (...) assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi” e prevede che la stessa “definisce le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi”.

Inoltre:

- ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, preceduta dai documenti di consultazione 339/2013/R/IDR, 356/2013/R/IDR e 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI), portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015), facendo altresì evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine, nonché prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di una matrice di schemi regolatori;
- con deliberazione 664/2015/R/IDR, del 28 dicembre 2015, preceduta dai documenti di consultazione, l'Autorità ha introdotto il Metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI – 2;
- con deliberazione 665/2017/R/IDR, del 28 settembre 2017, preceduta dai documenti di consultazione, l'Autorità ha introdotto il un Testo Integrato per la determinazione dei Corrispettivi dei Servizi Idrici introducendo alcuni criteri di articolazione tariffaria applicata ad alcune tipologie di utenze, fra cui in particolare le utenze domestiche;
- con deliberazione 918/2017/R/idr del 27/12/2017 l'Autorità ha emanato le procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2018 e 2019 elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all'Allegato A alla medesima deliberazione (MTI-2).

#### 4. COMPONENTI DI COSTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Ai fini dell'implementazione o dell'aggiornamento tariffario, sono definite le seguenti componenti di costo del servizio:

- a) costi delle immobilizzazioni, intesi come la somma degli oneri finanziari, degli oneri fiscali e delle quote di ammortamento a restituzione dell'investimento;
- b) costi operativi, intesi come la somma dei costi operativi endogeni alla gestione, dei costi afferenti l'energia elettrica, le forniture all'ingrosso, gli oneri relativi a mutui e canoni riconosciuti agli enti locali e delle altre componenti di costo;
- c) eventuale componente di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti;
- d) componente relativa ai costi ambientali e della risorsa;
- e) componente relativa ai conguagli.

#### a) Determinazione dei costi delle immobilizzazioni riconosciuti in tariffa

I costi delle immobilizzazioni sono pari:

- alla componente a copertura degli ammortamenti sulle immobilizzazioni di proprietà del gestore;
- alla componente a copertura degli oneri finanziari sulle immobilizzazioni di proprietà del gestore;
- alla componente a copertura degli oneri fiscali del gestore;
- alla componente che rappresenta l'eccedenza di valorizzazione delle infrastrutture di terzi rispetto alla sommatoria dei canoni ammessi, limitatamente alla parte non inclusa nella componente *FoNI (Fondo Nuovi Investimenti)*

Le immobilizzazioni del gestore del SII i cui valori sono considerati ai fini del calcolo del Piano Tariffario sono afferenti al SII ed alle altre attività idriche, o strumentali allo svolgimento dei medesimi servizi e attività, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione, ancorché non radiate e/o dismesse, per le quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto alla medesima data il valore lordo delle stesse.

Sono escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in *stand-by*.

#### b) Determinazione dei costi operativi riconosciuti in tariffa

Ai fini del riconoscimento tariffario, i costi operativi sono definiti come:

- i costi operativi endogeni nel periodo temporale di riferimento che comprendono i costi relativi ai Servizi, al Personale, alle Materie Prime, Godimento di beni di terzi e altri Oneri di gestione;
- i costi operativi aggiornabili, definiti come somma delle seguenti componenti:
  - copertura dei costi di energia elettrica;
  - copertura dei costi degli acquisti all'ingrosso;
  - copertura dei corrispettivi verso i proprietari delle infrastrutture idriche;
  - copertura degli altri specifici costi, che sono a copertura delle spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito, a copertura del contributo all'Autorità per l'energia elettrica il gas e i servizi idrici, a copertura del costo di morosità, gli oneri locali (es. canoni di derivazione/sottensione idrica, contributi per consorzi di bonifica, contributi a comunità montane, canoni per restituzione acque, oneri per la gestione di aree di salvaguardia, altri oneri tributari locali quali TOSAP, COSAP, TARSU, IMU).

#### c) Fondo nuovi investimenti

È fatto obbligo al gestore del SII di destinare esclusivamente alla realizzazione dei nuovi investimenti individuati come prioritari nel territorio servito, o al finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale, una quota del vincolo riconosciuto ai ricavi destinata al Fondo nuovi investimenti (*FoNI*).

il Fondo nuovi investimenti (*FoNI*) è definito:

- dalla componente riscossa a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti,
- dalla componente riscossa a titolo di ammortamento sui contributi a fondo perduto,
- dalla componente riscossa a titolo di eccedenza del costo per l'uso delle infrastrutture di terzi.

#### d) Componente tariffaria a copertura dei costi ambientali e della risorsa

La componente di costo riferita ai costi ambientali è relativa all'attività di depurazione.

La componente di costo riferita ai costi della risorsa è relativa agli oneri locali alla potabilizzazione e alle operazioni di telecontrollo per la riduzione e prevenzione delle perdite di rete.

#### e) Componente relativa ai conguagli

Sono componenti di costo a recupero di scostamento tra le tariffe effettivamente applicate e una variazione dei volumi fatturati o relative a scostamenti dei costi operativi.

COSTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	<i>i costi sono al netto dell'iva</i>	
SERVIZIO ACQUEDOTTO		
Fitti Pozzi	€	141.975,80
Approvvigionamento idrico Consorzio Bonifica	€	22.180,00
Società Comunale - Serv. Acquedotto	€	296.775,00
Energia Elettrica Acquedotto	€	1.778.016,06
Manutenzione Ordinaria rete Idrica	€	311.554,38
Clorazione Acque	€	7.951,00
Trasporto Acqua Potabile	€	10.000,00
Personale Acquedotto	€	432.569,40

Mutui Pos. 4462413 - pos. 4376339/02 - pos. 4364865- pos. 4453950	€	45.691,40
Quota Spese generali	€	172.000,00
<b>TOTALE SERVIZIO ACQUEDOTTO</b>	<b>€</b>	<b>3.218.713,04</b>
<b>SERVIZIO FOGNATURA</b>		
Manutenzione Ordinaria Rete Fognante	€	27.795,15
Personale Fognatura	€	98.411,26
Energia Elettrica Fognatura	€	201.232,00
Quota Spese generali	€	172.000,00
<b>TOTALE SERVIZIO FOGNATURA</b>	<b>€</b>	<b>499.438,41</b>
<b>SERVIZIO DEPURAZIONE</b>		
Società Comunale Serv. Depurazione	€	113.061,00
Energia Elettrica Depurazione	€	430.588,00
Personale Depurazione	€	146.705,62
IRSAP spese gestione Depuratore Modica-Pozzallo	€	210.246,00
Quota Spese Generali	€	172.000,00
<b>TOTALE SERVIZIO DEPURAZIONE</b>	<b>€</b>	<b>1.072.600,62</b>
<b>Totale complessivo SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>	<b>€</b>	<b>4.790.752,07</b>
<b>DETTAGLIO SPESE GENERALI</b>		
Imposte e tasse	€	8.500,00
Canone Demanio e concessioni	€	1.000,00
Lavori messa in sicurezza	€	141.500,00
Canone Ato Idrico	€	125.000,00
Personale Ufficio Tributi per Servizio Idrico	€	240.000,00
<b>TOTALE SPESE GENERALI</b>	<b>€</b>	<b>516.000,00</b>
Quota per ogni Servizio (spese generali :3)	€	172.000,00
NOTA: Le spese generali sono state ripartite equamente sui vari servizi		

## 6.1 TARIFFE

### Metodologia adottata

Obiettivo del presente studio è di procedere ad una rimodulazione tariffaria che garantisca al gestore l'integrale copertura dei costi.

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati è necessario preliminarmente procedere al computo dei costi registrati.

I costi sono stati ricostruiti prendendo a riferimento le indicazioni dell'Autorità e sono dettagliatamente elencati nel precedente paragrafo "COSTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO".

Una volta ottenuti i suddetti costi, essi vengono differenziati per Servizio (Acquedotto, Fognatura e Depurazione).

I costi complessivi per servizio sono stati calcolati dal dettaglio dei costi e approssimati con la suddivisione di costi amministrativi e generali di gestione.

L'Obiettivo dei Ricavi che dovranno essere recuperati dalla Tariffa sarà:

<b>TOTALE OBIETTIVO RICAVI</b>		
	<i>€/anno</i>	<i>%</i>
Obiettivo Ricavi Acquedotto:	1.114.191,53	49,81%
Obiettivo Ricavi Fognatura:	369.841,66	16,54%
Obiettivo Ricavi Depurazione:	752.638,31	33,65%
<b>TOTALE OBIETTIVO RICAVI</b>	<b>2.236.671,50</b>	<b>100,00%</b>

## 6.2 Sviluppo del piano tariffario

Lo sviluppo del Piano Tariffario, nella strutturazione dei corrispettivi da addebitare all'utente, deve avvenire secondo quanto previsto con i Metodi MTI (Art. 36 comma 6 Del. 665/15/R/idr).

È fatto divieto di applicare un consumo minimo impegnato alle utenze domestiche. Di conseguenza, negli ambiti tariffari che applicavano tale modalità di fatturazione, la modifica della struttura dei corrispettivi è obbligatoria.

Inoltre i corrispettivi devono essere articolati come segue:

- a) **quota fissa**, indipendente dal consumo, per ciascun servizio del Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura, depurazione);
- b) **quotavariabile**, proporzionale al consumo misurato in metri cubi.

### 6.3 Determinazione della quota fissa

La quota fissa, determinata per ogni servizio, non può essere modulata per scaglioni. Inoltre deve essere espressa in Euro all'anno.

Una volta ottenuti i costi, differenziati per Servizio (acquedotto, fognatura e depurazione) si determina la quota fissa da applicare a ciascuna utenza per ciascun servizio di cui usufruisce, ricavata calcolando una percentuale che non superi il 20% dei costi dell'ultimo anno consuntivato.

Il numero di utenze risulta essere:

N. Utenze ACQUEDOTTO	25.395
N. Utenze FOGNATURA	24.523
N. Utenze DEPURAZIONE	24.523

Si è proceduto applicando la quota fissa calcolata con una percentuale di copertura dei costi complessivi del servizio idrico integrato, suddiviso per servizio, del 12% per tutte le Utenze.

QUOTA FISSA UTENZE	
Acquedotto:	15,21
Fognatura:	2,44
Depurazione:	5,25
<b>TOTALE QUOTA FISSA</b>	<b>22,90</b>

### 6.4 Determinazione della quota variabile

La quota variabile, proporzionale al consumo misurato in metri cubi, è configurata come segue:

a. **unatariffa agevolata**, da applicarsi alle sole **utenze domestiche residenti** (Art. 3 dell'All A Del. 665/2017/R/idr) per i consumi di tipo essenziale, ottenuta sottraendo, alla tariffa base, l'agevolazione. Il dimensionamento della classe di consumo cui applicare la tariffa agevolata viene articolata pro capite, uniformato su tutto il territorio nazionale ed è posto pari a 18,25 metri cubi all'anno per utente domestico residente nel nucleo familiare. Qualora non fosse possibile in prima istanza determinare i componenti occupanti l'utenza domestica, si può provvisoriamente, e non oltre il 2021, assegnare d'ufficio n. 3 componenti ricorrendo al "**criterio pro capite di tipo standard**" previsto dall'ARERA e arrotondare la fascia agevolata di consumo pari a 55 metri cubi, ferma restando la possibilità dell'utente di presentare autocertificazione indicante il numero di componenti occupanti.

In questa prima fase del calcolo tariffario si è posta uguale a 3 componenti occupanti ogni utenza domestica residente.

b. **unatariffa base**, pari al costo unitario medio calcolato sui costi del servizio acquedotto, detratto il gettito delle quote fisse, per metro cubo

$$T_{base} = (\text{Costi} - \text{Quota fissa}) / m^3_{stimati}$$

c. da uno a tre **scaglioni tariffari di eccedenza**, la cui entità è finalizzata a "compensare" il minor ricavo derivante dall'applicazione della tariffa agevolata e a penalizzare, attribuendogli i maggiori costi ambientali provocati, i consumi superiori alla fascia base. Le tariffe di eccedenza sono tra loro crescenti e stabilite aggiungendo alla Tariffa base gli ulteriori costi.

#### a) **Tariffa agevolata**

Per la tariffa agevolata, che si applica alle sole utenze **Domestiche Residenti** e ai primi 55 mc come indicato dal "**criterio pro capite di tipo standard**", indicati come "consumi di tipo essenziale", si è applicata un'agevolazione pari ad una **riduzione della tariffa base del 35%**.

#### b) **Tariffa base Acquedotto**

Considerando i costi relativi al Servizio Acquedotto, avremo:

Obiettivo Ricavi Servizio Acquedotto:	3.218.713,04
---------------------------------------	--------------

Si procede sottraendo la QUOTA FISSA,

QUOTA FISSA	386.245,56
-------------	------------

Per la stima del volume d'acqua complessivo fatturabile si sono presi a riferimento i metri cubi fatturati e conteggi effettuati per l'anno 2017, ottenendo il seguente

Volume consumo d'acqua:	3.441.173
-------------------------	-----------

Applicando il calcolo a tale formula:  $T_{base} = (Costi - Quota\ fissa) / m^3_{stimati}$

La TARIFFA BASE risulta €. 0,823al mc.

c) Scaglioni Tariffari di Eccedenza

Per le UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI, oltre alla fascia a Tariffa Agevolata, sono state previste la TARIFFA BASE e due fasce di Eccedenza. Si è applicato il Calcolo "Pro Capite Standard" di tre Componenti familiari per ogni utenza, come indicato dall'Autorità.

TARIFE ACQUEDOTTO	Da mc/anno	A mc/anno	Corrispettivo Unitario €/mc
Tariffa Agevolata	0	55	0,535
Tariffa Base	56	165	0,823
Eccedenza 1^ Fascia	166	240	1,021
Eccedenza 2^ Fascia	241		1,214

TARIFFA DOMESTICA RESIDENTE PRO CAPITE

Anche se, come indicato dall'ARERA, per il calcolo delle tariffe si è applicata "la tariffa pro capite standard ponendo a 3 il numero di componenti dell'Utenza Domestica Residente", qualora l'utente volesse presentare autocertificazione indicante il numero di componenti occupanti, possono essere applicate le seguenti tariffe:



TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 1 Componente				TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 2 Componenti			
1,00	mc	mc	€	2,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	18	0,535	Tariffa Agevolata	0	37	0,535
Tariffa Base	19	40	0,823	Tariffa Base	38	80	0,823
Eccedenza 1^ Fascia	41	60	1,021	Eccedenza 1^ Fascia	81	120	1,021
Eccedenza 2^ Fascia	61		1,214	Eccedenza 2^ Fascia	121		1,214
Eccedenza 3^ Fascia				Eccedenza 3^ Fascia			
Tariffa Fognatura			0,128	Tariffa Fognatura			0,128
Tariffa Depurazione			0,274	Tariffa Depurazione			0,274
TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 3 Componenti				TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 4 Componenti			
3,00	mc	mc	€	4,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	55	0,535	Tariffa Agevolata	0	73	0,535
Tariffa Base	56	120	0,823	Tariffa Base	74	160	0,823
Eccedenza 1^ Fascia	121	180	1,021	Eccedenza 1^ Fascia	161	240	1,021
Eccedenza 2^ Fascia	181		1,214	Eccedenza 2^ Fascia	241		1,214
Eccedenza 3^ Fascia				Eccedenza 3^ Fascia			
Tariffa Fognatura			0,128	Tariffa Fognatura			0,128
Tariffa Depurazione			0,274	Tariffa Depurazione			0,274
TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 5 Componenti				TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 6 Componenti			
5,00	mc	mc	€	6,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	91	0,535	Tariffa Agevolata	0	110	0,535
Tariffa Base	0	200	0,823	Tariffa Base	0	240	0,823
Eccedenza 1^ Fascia	201	300	1,021	Eccedenza 1^ Fascia	241	360	1,021
Eccedenza 2^ Fascia	301		1,214	Eccedenza 2^ Fascia	361		1,214
Eccedenza 3^ Fascia			0,000	Eccedenza 3^ Fascia			0,000
Tariffa Fognatura			0,128	Tariffa Fognatura			0,128
Tariffa Depurazione			0,274	Tariffa Depurazione			0,274
TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 7 Componenti				TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 8 Componenti			
7,00	mc	mc	€	8,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	128	0,535	Tariffa Agevolata	0	146	0,535
Tariffa Base	129	280	0,823	Tariffa Base	147	320	0,823
Eccedenza 1^ Fascia	281	420	1,021	Eccedenza 1^ Fascia	321	480	1,021
Eccedenza 2^ Fascia	421		1,214	Eccedenza 2^ Fascia	481		1,214
Eccedenza 3^ Fascia				Eccedenza 3^ Fascia			
Tariffa Fognatura			0,128	Tariffa Fognatura			0,128
Tariffa Depurazione			0,274	Tariffa Depurazione			0,274
TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 8 Componenti				TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 10 Componenti			
9,00	mc	mc	€	10,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	164	0,535	Tariffa Agevolata	0	183	0,535
Tariffa Base	165	360	0,823	Tariffa Base	184	400	0,823
Eccedenza 1^ Fascia	361	540	1,021	Eccedenza 1^ Fascia	401	600	1,021
Eccedenza 2^ Fascia	541		1,214	Eccedenza 2^ Fascia	601		1,214
Eccedenza 3^ Fascia				Eccedenza 3^ Fascia			
Tariffa Fognatura			0,128	Tariffa Fognatura			0,128
Tariffa Depurazione			0,274	Tariffa Depurazione			0,274

Per le **UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI** sono state previste la **TARIFFA BASE** e due fasce di Eccedenza.

<b>TARIFFE ACQUEDOTTO</b>	<b>Da</b>	<b>A</b>	<b>Corrispettivo unitario</b>
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>
Tariffa Base	0	60	0,823
Eccedenza 1^ Fascia	61	120	1,021
Eccedenza 2^ Fascia	121		1,214

Per **UTENZE INDUSTRIALI** sono state previste le seguenti tariffe.

<b>TARIFFE ACQUEDOTTO</b>	<b>Da</b>	<b>A</b>	<b>Corrispettivo unitario</b>
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>
Tariffa Base	0	300	0,823
Eccedenza 1^ Fascia	301		1,235
Eccedenza 2^ Fascia			

Per le **UTENZE COMMERCIALI E ARTIGIANALI** sono state previste le seguenti Tariffe

<b>TARIFFE ACQUEDOTTO</b>	<b>Da</b>	<b>A</b>	<b>Corrispettivo unitario</b>
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>
Tariffa Base	0	100	0,823
Eccedenza 1^ Fascia	101	200	1,021
Eccedenza 2^ Fascia	201		1,214

#### ALTRE UTENZE PREVISTE DALL'ARERA

Inoltre, anche se non sono presenti al momento nel nostro territorio, sono state predisposte anche le Tariffe per le altre tipologie di utenze indicate dall'ARERA nella Delibera 665/2017/R/idr, e sono le seguenti:

#### UTENZE USO AGRICOLO E ZOOTECNICO

<b>TARIFFE ACQUEDOTTO</b>	<b>Da</b>	<b>A</b>	<b>Corrispettivo unitario</b>
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>
Tariffa Base	0	50	0,823
Eccedenza 1^ Fascia	51	100	0,905
Eccedenza 2^ Fascia	101		1,070

#### UTENZE USO PUBBLICO

<b>TARIFFE ACQUEDOTTO</b>	<b>Da</b>	<b>A</b>	<b>Corrispettivo unitario</b>
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>
Tariffa Base	0	150	0,823
Eccedenza 1^ Fascia	801		1,070
Eccedenza 2^ Fascia			

**UTENZE ALTRI USI - UTENZE TEMPORANEE**

TARIFE ACQUEDOTTO	Da	A	Corrispettivo unitario
	mc/anno	mc/anno	€/mc
Tariffa Base	0	60	0,823
Eccedenza 1^ Fascia	61		1,021
Eccedenza 2^ Fascia			

**6.5 Stima copertura dei costi del servizio acquedotto**

Una volta definiti gli scaglioni si procede con la stima dei volumi di consumo di acqua stimati all'interno di ciascuna fascia di consumo, nonché il numero di utenti che li hanno consumati.

**UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI**

TARIFE ACQUEDOTTO	Da	A	Volume conturato	Corrispettivo un. CALCOLATO	Fatturato
	mc/anno	mc/anno	mc/anno	€/mc	€/anno
Tariffa Agevolata	0	55	952.809,00	0,535	509.773,94
Tariffa Base	56	165	1.123.292,96	0,823	924.594,83
Eccedenza 1^ Fascia	166	240	420.746,24	1,021	429.437,88
Eccedenza 2^ Fascia	241		283.432,80	1,214	344.112,58

<b>UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI</b> Gettito complessivo previsto quota variabile Acquedotto € 2.207.919,24
--

**UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI:**

TARIFE ACQUEDOTTO	Da	A	Volume conturato	Corrispettivo un.	Gettito previsto
	mc/anno	mc/anno	mc/anno	€/mc	€/anno
Tariffa Base	0	60	142.043,36	0,823	116.917,46
Eccedenza 1^ Fascia	61	120	82.025,34	1,021	83.719,79
Eccedenza 2^ Fascia	121		45.579,30	1,214	55.337,31

<b>UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI:</b> Gettito complessivo previsto quota variabile Acquedotto € 255.974,57
---

**UTENZE INDUSTRIALI:**

TARIFE ACQUEDOTTO	Da	A	Volume conturato	Corrispettivo un.	Gettito previsto
	mc/anno	mc/anno	mc/anno	€/mc	€/anno
Tariffa Base	0	300	11.115,00	0,823	9.148,88
Eccedenza 1^ Fascia	301		21.543,00	1,235	26.598,42
Eccedenza 2^ Fascia					

**UTENZE INDUSTRIALI:**

Gettito complessivo previsto quota variabile Acquedotto €35.747,30

**UTENZE ARTIGIANALI E COMMERCIALI:**

TARIFFE ACQUEDOTTO	Da	A	Volume conturato	Corrispettivo un.	Gettito previsto
	mc/anno	mc/anno	mc/anno	€/mc	€/anno
Tariffa Base	0	100	209.087,31	0,823	172.102,08
Eccedenza 1^ Fascia	101	200	96.812,10	1,021	98.812,01
Eccedenza 2^ Fascia	201		52.686,59	1,214	63.966,19

**UTENZE COMMERCIALI E ARTIGIANALI:**

Gettito complessivo previsto quota variabile Acquedotto €334.880,28

**6.6 Parte Variabile dei Servizi di Fognatura e Depurazione**

La parte variabile delle tariffe del servizio di Fognatura e Depurazione deve essere proporzionale al consumo e non modulata per scaglioni.

Per quanto riguarda le tariffe da applicare per il servizio di fognatura e Depurazione si procede, analogamente al servizio di acquedotto, a calcolare le tariffe unitarie come di seguito indicato:

$$T_{FD} = (\text{Costi}_{FD} - \text{Quote fisse}_{FD}) / m^3_{stimati}$$

Le suddette tariffe, ovviamente, saranno applicate alle sole utenze che usufruiscono del servizio fognario e depurazione.

TARIFFE ACQUE REFLUE	Volume conturato	Corrispettivo un.
	mc/anno	€/mc
Tariffa Fognatura	3.445.483	0,128
Tariffa Depurazione	3.445.483	0,274

**STIMA COPERTURA COSTI ACQUE REFLUE**

TARIFFE ACQUE REFLUE	Volume conturato	Corrispettivo un.	Fatturato
	mc/anno	€/mc	€/anno
Tariffa Fognatura	3.445.483	0,128	439.505,80
Tariffa Depurazione	3.445.483	0,274	943.888,54

**5. CONCLUSIONI**

Con tale struttura tariffaria, basata anche su un calcolo sviluppata sui volumi stimati sulla base di letture reali, si è ottenuta una previsione di gettito che permetterebbe la copertura integrale dei costi.

Di seguito i dati riepilogativi:

	Quota fissa			
	Acquedotto	Fognatura	Depurazione	TOTALE
Tariffa A - Uso Domestico Residenti	270.242,61	41.397,81	88.906,49	400.546,91
Tariffa A2 - Uso Domestico Non Residente	72.914,40	11.112,57	23.865,51	107.892,48
Tariffa B - Industriale	593,17	163,74	351,66	1.108,57
Tariffa C - Commerciale Artigianale	42.495,38	6.605,96	14.187,04	63.288,37

	Corrispettivo per Consumo			
	Acquedotto	Fognatura	Depurazione	TOTALE
Tariffa A - Uso Domestico Residenti	2.207.919,24	342.816,60	736.237,52	3.286.973,36
Tariffa A2 - Uso Domestico Non Residente.	255.974,57	32.370,65	69.519,63	357.864,84
Tariffa B - Industriale	35.747,30	19.981,38	42.912,28	98.640,96
Tariffa C - Commerciale Artigianale	334.880,28	44.337,18	95.219,11	474.436,57

Riepilogo copertura	
Tariffa A - Uso Domestico Residenti	3.687.520,27
Tariffa A2 - Uso Domestico Non Residente	465.757,32
Tariffa B - Industriale	99.749,53
Tariffa C - Commerciale Artigianale	537.724,94
<b>TOTALE</b>	<b>4.790.752,07</b>